









Reg. Gen n. 631 del 07/11/2025

## SETTORE LLPP E PATRIMONIO

OGGETTO: LAVORI PER L' "AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO

ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO"-AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE CAT. SOA OS28-OS3

ALLA DITTA IDRAULICA BACCIOCCHI SRL

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. - CUP C93I23000250001 – CIG: B7416F90E7

#### IL RESPONSABILE DI SETTORE

## Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025/2027;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 03 febbraio 2025 prot. 2860/2025 di incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Lavori pubblici e Patrimonio all'Ing. Andrea Beltrami;

## Premesso che:

- con la delibera Consiglio comunale n. 7 del 13/03/2024 è stato approvato il Protocollo di intesa tra Provincia di Brescia e il Comune di Sarezzo finalizzato all'ampliamento del Centro per l'Impiego di Sarezzo, in attuazione del "Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e s.m.i.", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – PNRR Missione 5 Componente 1 Investimento 1.1;
- con Decreto Regione Lombardia n. 3936 dell'08/03/2024 sono stati approvati e finanziati gli interventi afferenti il potenziamento dei Centri per l'Impiego previsti nel territorio della Provincia di Brescia fra i quali risulta compreso anche quello di Sarezzo, finanziato per l'importo di € 300.000,00, per il quale l'amministrazione comunale di Sarezzo è stata individuata quale Soggetto Attuatore di Secondo Livello;

- con tale approvazione Regione Lombardia ha autorizzato la Provincia di Brescia ed i Comuni ad avviare tutte le attività necessarie e propedeutiche per la sottoscrizione di una Convenzione con la stessa ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- con nota prot. 15279/2024 del 04/07/2024 il Comune di Sarezzo, nell'approntare il progetto di fattibilità tecnico- economica, ha fatto rilevare la necessità di reperire ulteriori fondi in quanto l'intervento ha subito un aumento dei costi pari ad € 45.000,00 per le seguenti motivazioni:
  - aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni del Prezzario Opere Pubbliche Regione Lombardia 2024, da utilizzare nella redazione dei computi metrici estimativi a partire dalla data del 08/03/2024;
  - rispetto dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) che rendono indispensabile l'utilizzo di particolari lavorazioni nonché tipologia di materiali e componenti non previsti in sede di quantificazione sommaria dei costi;
  - dimensionamento dell'impianto di raffrescamento idoneo a garantire il comfort termico inizialmente non previsto;
- con nota pervenuta al protocollo comunale n. 17612/2024 del 05/08/2024 la Provincia di Brescia comunica che con deliberazione di Consiglio provinciale del 30/07/2024 sono state reperite le somme necessarie a soddisfare la richiesta di cui alla sopraccitata comunicazione;
- con la delibera Consiglio comunale n. 54 del 27/09/2024 è stato approvato il successivo schema di *addendum* al Protocollo d'intesa tra Provincia di Brescia e il Comune di Sarezzo che apporta le seguenti variazioni rispetto all'accordo sottoscritto nel mese di maggio:
  - Provincia di Brescia si impegna a trasferire al Comune fino ad un massimo di € 345.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto indicato, di cui € 300.000,00 finanziati nell'ambito del programma di potenziamento infrastrutturale delle sedi dei Centri per l'Impiego, previsto dal "Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive per il lavoro" di cui al decreto ministeriale n. 74/2019 e ss.mm.ii., e dal relativo Piano regionale, e inquadrato, quale "progetto in essere", così come identificato con la circolare n. 29 del 26/07/2022, nell'ambito della realizzazione della Missione 5, Componente 1 "Politiche del lavoro", Investimento 1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego" del PNRR mentre € 45.000,00 finanziati con fondi propri della Provincia di Brescia;
  - la durata della concessione dei locali viene portata ad anni 22 dai 20 originari;
- con la delibera Consiglio comunale n. 55 del 27/09/2024 è stato approvato lo schema tipo dell'accordo di convenzione trilaterale, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comune di Sarezzo;

Rilevato che il Comune di Sarezzo, in forza del protocollo d'intesa succitato, deve:

- rivestire il ruolo di Soggetto Attuatore delegato di secondo livello ai fini dell'attuazione del potenziamento infrastrutturale dei servizi per l'impiego di cui alla Missione 5 del PNRR.
- adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, anche attraverso l'identificazione del c.d. "titolare effettivo", nonché di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- salvo diversa disposizione da parte della Regione Lombardia, alimentare in maniera sistematica e continuativa il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero e dalla Regione attraverso le proprie piattaforme con i dati relativi alla rendicontazione e controllo di Traguardi e Obiettivi e

- del relativo monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, nonché degli indicatori comuni e della spesa, con le modalità e secondo i tempi stabiliti;
- dare piena attuazione al progetto nei tempi e nei modi stabiliti nel cronoprogramma delle attività e che verrà definito anche in accordo con la Regione Lombardia;
- effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti nella legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Soggetto Attuatore, nonché la riferibilità delle spese al progetto in oggetto ammesso al finanziamento sul PNRR;

#### Considerato che:

- con determinazione n. 200 del 10/04/2024 è stato nominato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il geom. Andrea Cedoni, Responsabile del Settore Manutenzioni, Patrimonio e Protezione Civile per le funzioni di Responsabile Unico del Progetto per i lavori di cui trattasi, e quale gruppo di lavoro in qualità di collaboratori tecnici l'ing. Andrea Beltrami e il geom. Simone Guerini, di collaboratori amministrativi il geom. Maura Facchinetti, la rag. Luisa Cominardi, la geom. Chiara Simone e il rag. Tommaso Trebeschi e in qualità di supporto per il coordinamento della fase di esecuzione il capo operai sig. Sergio Bonardi facenti parte del Settore sopraccitato;
- con determinazione n. 288 del 17/05/2024 è stato conferito all'arch. Giorgio Vezzoli dello Studio Rizzinelli e Vezzoli Architetti Associati con sede legale a Brescia in Via Cefalonia 41/a C.F. e P.I. 03072820982 l'incarico dei servizi tecnici di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, del progetto esecutivo architettonico ed impianti, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e aggiornamento catastale relativo all'opera;
- con delibera Giunta comunale n. 204 del 27/11/2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico relativo all'"Ampliamento del centro per l'impiego esistente nel territorio del Comune di Sarezzo" Prot.n. 25505/2024 e 25506/2024 del 12/11/2024 e la successiva integrazione relativa alla modifica del quadro economico di cui al prot. 26273/2024 del 21/11/2024, redatto ai sensi dell'art. 41, Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 dall'Arch. Giorgio Vezzoli dello Studio Rizzinelli e Vezzoli Architetti Associati con sede legale a Brescia in Via Cefalonia 41/a C.F. e P.I. 03072820982;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 14/05/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'"Ampliamento del centro per l'impiego esistente nel territorio del Comune di Sarezzo" redatto ai sensi dell'art. 41, Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 dall'Arch. Giorgio Vezzoli dello Studio Rizzinelli e Vezzoli Architetti Associati con sede legale a Brescia in Via Cefalonia 41/a C.F. e P.I. 03072820982;
- con determinazione n. 332 del 10/06/2025 si è deciso di dare corso alla procedura di affidamento dei lavori relativi a "Ampliamento del centro per l'impiego esistente nel territorio del comune di Sarezzo progetto finanziato dall'Unione Europea − Next generation EU − PNRR missione 5 componente 1 investimento 1.1. CUP C93I23000250001", mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati in base a indagini di mercato, con applicazione del metodo A come criterio di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'allegato II.2 del D.lgs. 36/2023 e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 36/2023, da affidare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, D.lgs. 36/2023, inferiore all'importo a base di gara di € 234.529,43 (di cui € 229.563,16 per lavori a base d'asta, di cui incidenza manodopera € 65.648,11 e € 4.966,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%, mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", demandando l'espletamento della procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia;

- con nota del 12/06/2025 ns. prot. n. 15870/2025 è stata richiesta alla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia, l'attivazione della procedura di gara per l'appalto dei lavori succitati per l'importo a base di gara di € 229.563,16 e € 4.966,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 23/06/2025 la Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia ha trasmesso la lettera di invito agli operatori economici invitati alla procedura di gara tramite la piattaforma Sintel di Aria SpA Regione Lombardia;
- con determinazione della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia n. 1615 del 29/07/2025 sono stati approvati i verbali di gara della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Ampliamento del centro per l'impiego esistente nel territorio del comune di Sarezzo-progetto finanziato dall'Unione Europea Next generation EU PNRR missione 5 componente 1 investimento 1.1. CUP C93I23000250001" CIG: B7416F90E7 e la proposta di aggiudicazione all'operatore economico AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL con sede in Melzo (MI), Via Francesco Bianchi n. 10, C.F./P.IVA 10681120969, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 11,00% (undici) sull'importo dei lavori soggetti a ribasso;
- con determinazione n. 439 del 31/07/2025 sono stati aggiudicati i lavori di "Ampliamento del centro per l'impiego esistente nel territorio del comune di Sarezzo progetto finanziato dall'Unione Europea Next generation EU PNRR missione 5 componente 1 investimento 1.1.
  CUP C93I23000250001" CIG: B7416F90E7 alla ditta AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL, con sede in Melzo (MI), Via Francesco Bianchi n. 10, C.F./P.IVA 10681120969 per un importo € 204.311,21 (di cui € 65.648,11 quali costi della manodopera ed € 1.758,97 quali oneri propri della sicurezza aziendali), oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.966,27, per un importo contrattuale complessivo pari a € 209.277,48 oltre IVA;

**Dato atto** che come risulta dal verbale di consegna dei lavori, gli stessi sono iniziati in data 22/09/2025;

Considerato che l'impresa affidataria dei lavori ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, tra le altre, anche le seguenti lavorazioni: opere da idraulico, impianto idrico sanitario, impianto di riscaldamento e climatizzazione;

**Vista** l'istanza prot.n. 23764/2025 del 22/09/2025 e successiva integrazione prot. 24956/2025 del 06/10/2025 e prot. 25903/2025 del 15/10/2025 con relativa documentazione allegata, presentata dalla impresa edile AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL, con sede in Melzo (MI), Via Francesco Bianchi n. 10, C.F./P.IVA 10681120969, aggiudicataria dei lavori in oggetto, per l'autorizzazione al subappalto in favore dell'impresa Idraulica Bacciocchi Srl con sede in Viale Isonzo n. 39/D − Rivolta d'Adda (CR) per la realizzazione di opere di cui alle categorie SOA OS28 per un importo di € 11.637,64 oltre € 375,00 quali oneri per la sicurezza e SOA OS3 per un importo di € 2.612,36 oltre € 375,00 00 quali oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 15.000,00, oltre a iva di legge;

Richiamato l'art. 119 del D.lgs. 36/2023 che regola l'affidamento di lavori in subappalto;

**Viste** le dichiarazioni e i documenti presentati dall'impresa riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione e generali, tra i quali:

- le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione e generali di cui al suddetto decreto;
- il contratto di subappalto depositato nel quale le parti dichiarano che l'impresa Idraulica Bacciocchi Srl procederà alla realizzazione delle opere di cui alle categorie OS28 e OS3;
- la dichiarazione che sarà rispettato il Contratto di Lavoro (CCNL) per il settore di competenza;

**Vista** la dichiarazione fornita dall'impresa AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL circa la non sussistenza di forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile fra le imprese in questione;

**Considerato** l'esito positivo delle verifiche effettuate, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;

**Accertata**, per l'impresa Idraulica Bacciocchi srl la regolarità contributiva tramite INPS\_47302070 con scadenza 05/01/2026;

**Ritenuto** pertanto di autorizzare il subappalto richiesto sulla base della documentazione acquisita agli atti di ufficio con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 36/2023;

#### Dato atto che:

- i pagamenti conseguenti all'approvazione della presente determinazione avverranno secondo quanto stabilito nel contratto di subappalto salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.Lgs. 267/2000 e smi, si attesta che i pagamenti conseguenti all'impegno a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;
- il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Andrea Cedoni, Coordinatore del Servizio Manutenzioni, Patrimonio e Protezione Civile;
- ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 il Responsabile Unico del Progetto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'operatore economico e dei relativi titolari effettivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DETERMINA**

- 1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 della L. 241/1990;
- 2. di autorizzare l'impresa AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL, con sede in Melzo (MI), Via Francesco Bianchi n. 10, C.F./P.IVA 10681120969, a subappaltare in favore Idraulica Bacciocchi Srl con sede in Viale Isonzo n. 39/D − Rivolta d'Adda (CR) per la realizzazione di opere di cui alle categorie SOA OS28 per un importo di € 11.637,64 oltre € 375,00 quali oneri per la sicurezza e SOA OS3 per un importo di € 2.612,36 oltre € 375,00 00 quali oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 15.000,00, oltre a iva di legge;
- 3. di assumere obblighi e condizionalità specifici del PNRR, quali:
  - Rispetto normativa antiriciclaggio;
  - Rispetto adempimenti connessi al contrasto del conflitto d'interessi;
  - Rispetto, se dovuto, della normativa inerente le priorità trasversali;
  - Rispetto, se dovuto, della normativa DNSH e tagging climatico;
- 4. **di richiamare** l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2016, e s.m.i. al rispetto dei seguenti punti:
- L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì responsabile in solido

dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;

- il piano di sicurezza e coordinamento è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

## 5. di dare atto che:

- Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- l'impresa AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL pagherà direttamente il subappaltatore come indicato nelle dichiarazione trasmessa di cui al prot. 23764/2025 del 22/09/2025 manlevando l'amministrazione comunale di Sarezzo da ogni responsabilità in merito ai suddetti pagamenti;
- la documentazione complessivamente presentata dalla ditta subappaltatrice è stata, nelle parti verificabili, oggetto di controllo;
- il contratto di subappalto stipulato in data 17/09/2025 e relativi allegati contengono l'apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità introdotti dalla L. 136/2010 e s.m.i.;
- dalla dichiarazione resa dall'impresa AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL risulta l'inesistenza di forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;

## 6. di dare comunicazione alla società suddetta:

- della adozione della presente determinazione;
- che i documenti contabili dovranno riportare:
  - l'emblema Eu, la dicitura "Progetto finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEu" M5 C1 Investim. 1.1;
  - oltre al Cig, Cup, Split Payement, gli estremi del contratto di affidamento lavori prot. n.
  - 23443/2025 del 17/09/2025;

- che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff\_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;
- 7. **di precisare**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
- 8. **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

# IL RESPONSABILE DI SETTORE Andrea Beltrami\*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.